



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione  
internazionale (GENTILONI SILVERI)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2015**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	7
Analisi tecnico-normativa .....	»	10
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	15
Disegno di legge .....	»	21
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - L'Ecofin del 18 dicembre 2013 ha concordato l'orientamento generale avente ad oggetto il regolamento sul Meccanismo unico di risoluzione (*Single Resolution Mechanism* - SRM). L'accordo è stato possibile solo in virtù della decisione dello stesso Consiglio di accompagnare al regolamento un Trattato intergovernativo (*Intergovernmental Agreement* - IGA), che stabilisca l'obbligo degli Stati membri di trasferire le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio al fondo di risoluzione unico (*Single Resolution Fund* - SRF).

Nell'ambito dello stesso Ecofin sono stati concordati i principi secondo i quali l'IGA doveva essere redatto. In particolare, al fine di superare le resistenze dei Paesi nordici alla mutualizzazione dei rischi bancari, per un periodo transitorio della durata di 10 anni (ridotto poi ad 8 nel successivo negoziato) le risorse trasferite dagli Stati membri al fondo di risoluzione unico devono essere destinate a comparti interni a questo, ognuno corrispondente ad uno Stato membro. Nel caso di crisi le risorse utilizzate sarebbero *in primis* quelle dei comparti corrispondenti agli Stati in cui hanno sede le banche coinvolte dalla procedura di risoluzione mentre le risorse degli altri comparti verranno coinvolte con un meccanismo di mutualità gradualmente crescente.

L'Ecofin del 18 dicembre 2013 ha altresì concordato una dichiarazione avente ad oggetto il *backstop* pubblico comune europeo, con la quale gli Stati membri partecipanti al SRM si impegnano a stabilire un sistema di supporto pubblico comune al SRF al più tardi entro la fine del periodo transitorio.

L'accordo sull'IGA era condizionato al raggiungimento di un compromesso sul testo

del regolamento SRM: il relativo trilatero è avanzato con numerose difficoltà data la riluttanza della Germania (seguita da Olanda e Finlandia) a discostarsi dal testo oggetto del *General Approach*.

Infine, il trilatero relativo al regolamento SRM si è positivamente concluso il 27 marzo 2014, e successivamente il Parlamento ne ha approvato il testo il 15 aprile. Il provvedimento normativo è stato pubblicato come regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 (regolamento SRM).

Quanto all'IGA il compromesso è stato infine raggiunto per procedura scritta il 3 aprile 2014 ed è stato sottoscritto dalle Parti contraenti a margine del Coreper del 21 maggio 2014. In base a quanto informalmente concordato, a firmare l'accordo sono stati i Rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea. Nel gennaio 2015 è stata avviata una procedura di rettifica dell'Accordo, al fine di correggere una serie di errati rinvii a disposizioni del regolamento SRM (nella redazione finale di questo, infatti, la numerazione di taluni articoli è stata modificata).

Il regolamento SRM, ordinario atto normativo dell'Unione europea approvato secondo le normali procedure dal Consiglio dell'Unione, sarà applicabile solo nei confronti degli enti finanziari autorizzati negli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico, cioè gli Stati dell'area euro e gli Stati che non adottano l'euro come moneta ma che partecipino al Meccanismo di vigilanza unico nella forma della cosiddetta stretta cooperazione (si noti che la partecipazione al Meccanismo di vigilanza unico - SSM comporta automaticamente l'adesione

al Meccanismo di risoluzione unico). L'IGA, trattato intergovernativo estraneo alle procedure normative dell'Unione europea, è stato sottoscritto dagli Stati dell'area euro e da tutti gli altri Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Svezia: questi due Paesi escludono infatti di accedere al sistema di vigilanza unico e ancora meno all'euro nel prossimo futuro. In ogni caso, l'IGA sarà applicabile solo alle Parti contraenti che siano partecipanti al sistema SSM/SRM (di seguito anche «Stati membri partecipanti»).

Anche il meccanismo dell'entrata in vigore tiene conto della non corrispondenza fra Parti contraenti e Stati membri partecipanti: l'IGA entrerà in vigore solo a seguito della ratifica da parte di tanti Stati membri partecipanti che rappresentino il 90 per cento dei voti ponderati complessivamente attribuiti a tali Stati membri ai sensi del sistema di voto a maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio dell'Unione.

L'entrata in vigore dell'IGA condiziona l'avvio dell'operatività dell'SRM: l'applicazione del regolamento SRM (a parte le disposizioni volte a consentire la costituzione del Comitato unico di risoluzione e lo svolgimento da parte di questo di talune attività prodromiche) è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016, purché le condizioni per il trasferimento dei contributi al SRF siano soddisfatte. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento SRM l'utilizzo del SRF è espressamente subordinato all'entrata in vigore dell'IGA.

Gli Stati membri si sono quindi impegnati nella dichiarazione n.2 allegata all'Accordo a completare quanto prima il processo di ratifica al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Meccanismo dal 1° gennaio 2016.

La Commissione europea segue costantemente i progressi nelle procedure di ratifica da parte di tutti gli Stati membri partecipanti e ha indicato la data del 26 novembre 2015 quale termine ultimo per il completamento

delle stesse al fine di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2016.

#### 1) *Il contenuto dell'IGA*

L'IGA disciplina quattro aspetti principali:

a) l'obbligo degli Stati membri di versare al SRF le contribuzioni dovute dalle banche autorizzate nel proprio territorio;

b) per il periodo transitorio, la suddivisione del SRF, stabilito in base al regolamento SRM, in comparti, ognuno corrispondente ad uno Stato partecipante al SSM/SRM, nel quale confluiranno le risorse raccolte da ogni sistema bancario nazionale e le regole di utilizzazione, nel caso di risoluzione di una banca, delle risorse presenti nei diversi comparti;

c) gli effetti di eventuali future modifiche di fondamentali disposizioni del regolamento SRM.

d) compensazione a favore degli Stati membri non partecipanti al sistema SSM/SRM.

#### 1) *L'obbligo di trasferire le contribuzioni.*

Come noto, la Germania ha contestato, fin dalla presentazione della proposta del regolamento SRM, che l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fosse una base legale sufficiente ad imporre alle banche un obbligo di contribuzione diretta al SRF.

Pertanto, ancorché il regolamento istituisca il SRF, determini l'obbligo di contribuzione e i soggetti tenuti a contribuirvi, le modalità di calcolo dei contributi, il *target level*, la durata del *build-up period*, i contributi sono raccolti a livello nazionale e collettivamente trasferiti al fondo (si veda l'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento SRM).

L'obbligo di trasferire al fondo i contributi, raccolti a livello nazionale ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio

2014 (cosiddetta *Bank recovery and resolution directive* - BRRD) e del regolamento SRM, è sancito dall'IGA (si veda l'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*). L'articolo 10 obbliga gli Stati membri partecipanti a dotarsi delle «misure necessarie a garantire l'osservanza dell'obbligo di trasferire congiuntamente i contributi». La violazione dell'obbligo comporta l'impossibilità di accedere alle risorse degli altri comparti.

In realtà già l'articolo 67, comma 4, del regolamento SRM statuisce che i contributi sono raccolti dalle autorità di risoluzione nazionale e da queste trasferiti al fondo secondo quanto previsto dall'IGA. L'autorità di risoluzione nazionale italiana sarà la Banca d'Italia, come previsto dai criteri di delega per il recepimento della direttiva BRRD, di cui all'articolo 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) e del relativo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre u.s.

La Banca d'Italia già partecipa al Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board* - SRB) nel cui ambito sono in corso di definizione le modalità e procedure per la raccolta e il trasferimento dei contributi, che saranno implementate dalla Banca d'Italia.

## 2) *Suddivisione in comparti e finanziamento dei costi della risoluzione.*

Come già sopra accennato per un periodo transitorio di 8 anni, corrispondente al periodo entro il quale dovrà essere conseguito il livello obiettivo del SRF (*built-up period*) ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento SRM, il SRF sarà organizzato in comparti, ognuno corrispondente a uno Stato membro partecipante. Si noti comunque che ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regolamento le risorse del Fondo appartengono al *Single Resolution Board* (SRB) e non agli Stati membri.

La divisione in comparti è funzionale ad una mutualizzazione solo progressiva dei costi delle procedure di risoluzioni: nel caso in

cui un ente rilevante venga assoggettato alla procedura, infatti, l'IGA prevede che vengano in primo luogo utilizzate le risorse provenienti dal comparto corrispondente allo Stato membro partecipante dove è autorizzato l'ente, in misura decrescente (il primo anno tutte le risorse presenti nel comparti devono essere utilizzate prima del coinvolgimento degli altri comparti, nel secondo anno il limite scende al 60 per cento, il terzo anno al 40 per cento e nei restanti 5 anni di circa il 6,75 per cento ogni anno). La partecipazione degli altri comparti è prevista secondo un meccanismo di mutualizzazione crescente tale da trasferire progressivamente l'onere sulla totalità dei comparti, fino alla loro eliminazione al termine del periodo transitorio (articolo 5). Il sistema di mutualizzazione non è lineare, in modo tale da assicurare una progressione più rapida nei primi due anni, tenendo anche conto che in tale periodo le risorse accumulate nel SRF saranno comunque modeste: nel primo e secondo anno di applicazione dell'IGA, le risorse dei comparti corrispondenti agli Stati membri le cui banche non sono direttamente coinvolte nella procedura possono essere utilizzate fino al 40 per cento e fino al 60 per cento rispettivamente. Nei successivi sei anni la quota di risorse mutualizzate aumenta di circa il 6,75 per cento all'anno.

L'IGA prevede altresì ulteriori strumenti di finanziamento delle risorse disponibili nei comparti: contributi *ex post* da parte dei sistemi bancari degli Stati membri in cui sono autorizzati gli enti coinvolti dalla procedura di risoluzione; trasferimenti temporanei tra comparti, con riferimento alle risorse non ancora oggetto di mutualizzazione, e il ricorso da parte del SRB a forme di finanziamento da parte di soggetti terzi. Ad esclusione del trasferimento fra comparti, gli altri meccanismi sono previsti e disciplinati dal regolamento SRM.

Con riguardo alla sequenza degli strumenti di finanziamento dei costi della risoluzione, fermo restando l'utilizzo delle risorse

disponibili nei compartimenti corrispondenti a ciascuno Stato membro partecipante, secondo le regole di mutualizzazione, si è lungamente discusso dell'ordine secondo il quale fare ricorso alle altre forme di finanziamento (contributi *ex post* da parte del settore bancario dei Paesi delle banche coinvolte dalla risoluzione; finanziamento da parte di terzi, trasferimento tra compartimenti nei limiti delle risorse non mutualizzate).

L'articolo 5 indica come primo *step* i contributi *ex post* ma consente al *Board*, nel caso in cui detta modalità di finanziamento non sia di immediato accesso, di far ricorso al trasferimento fra compartimenti o di contrarre prestiti con parti terze.

### 3) *Rispetto dei principi generali e degli obiettivi della procedura di risoluzione.*

La condizione del rispetto dei principi generali e degli obiettivi della procedura di risoluzione previsti nel regolamento SRM, inclusa nei *Terms of reference* concordati dall'Ecofin del 18 dicembre 2013, è stata tradotta nel richiamo nell'articolato alle disposizioni del regolamento sulla procedura decisionale e sui *resolution tool*, con particolare riferimento ai requisiti minimi di *bail-in* da soddisfare per poter utilizzare il SRF a copertura delle perdite.

Nel corso del negoziato la Germania, l'Olanda e la Finlandia, hanno fortemente supportato l'introduzione di ulteriori previsioni volte a vincolare gli Stati membri partecipanti, attraverso la stipula dell'IGA, a non modificare successivamente il regolamento SRM per mitigare l'attuale disciplina del *bail-in* quale condizione di accesso al SRF. Infatti, maggiore è la partecipazione dei creditori alle perdite dell'ente in risoluzione, minore sarebbe l'onere per il SRF.

Nell'IGA (considerando n. 17 e n. 18 e articolo 9) la perdurante efficacia delle disposizioni sopra richiamate o di un assetto

normativo equivalente, o comunque non meno stringente, è stata considerata elemento essenziale del consenso degli Stati membri: pertanto, gli Stati membri che invocano un mutamento fondamentale di esse e che non abbiano concorso alla approvazione delle modifiche normative, potrebbero esercitare, ai sensi del Trattato di Vienna, il diritto di recesso dall'Accordo. Gli altri Stati membri partecipanti possono adire la Corte di giustizia perché valuti se le modifiche comportino un fondamentale mutamento delle circostanze in base alle quali lo Stato membro ha acconsentito all'accordo. La Corte può sospendere l'efficacia del recesso fino alla risoluzione della controversia.

Al fine di rafforzare ulteriormente tale impianto, con la dichiarazione n. 1, allegata all'Accordo, le Parti contraenti hanno espresso l'intenzione di non modificare le disposizioni rilevanti in modo tale da non assicurare un risultato equivalente o non meno stringente di quello risultante dal regolamento SRM al momento della sua adozione.

### 4) *Implementazione del meccanismo di compensazione a favore degli Stati membri non partecipanti al sistema SSM/SRM.*

L'articolo 15 dell'IGA ha ad oggetto l'ipotesi in cui l'Unione europea sia condannata al risarcimento di danni derivanti da una decisione illegittimamente assunta dalle istituzioni europee investite di poteri decisionali nell'ambito del SRM.

Gli Stati membri non partecipanti al sistema SSM/SRM hanno fatto presente come tale costi verrebbero addossati all'intero bilancio dell'Unione, ancorché l'SRM coinvolga solo una parte degli Stati membri.

L'IGA quindi prevede in tali caso un obbligo di indennizzo a favore di tali Stati in capo agli Stati membri partecipanti.

## RELAZIONE TECNICA

Fermo restando tutto quanto già descritto nella Relazione illustrativa, con riferimento ai possibili oneri finanziari derivanti dall'IGA è necessario distinguere tre aspetti:

- 1) Oneri derivanti dall'implementazione del sistema di raccolta e versamento dei contributi;
- 2) Finanziamento dei costi della risoluzione;
- 3) Implementazione del meccanismo di compensazione a favore degli Stati membri non partecipanti al sistema SSM/SRM

*1) Implementazione del sistema di raccolta e versamento dei contributi*

Come già ricordato nella relazione illustrativa, ancorché il Regolamento SRM istituisca il SRF e determini l'obbligo di contribuzione e i soggetti tenuti a contribuirvi, le modalità di calcolo dei contributi, il target level, la durata del build-up period, è l'IGA a sancire l'obbligo degli Stati partecipanti a SSM/SRM a trasferire al SRF le contribuzioni raccolte a livello nazionale.

Sebbene l'IGA sia da individuare come la fonte dell'obbligo per gli Stati membri di versare al SRF i contributi, questi sono raccolti ai sensi della direttiva 2014/59/UE concernente il risanamento e la risoluzione degli enti finanziari (BRRD) e del regolamento SRM. Detto regolamento (articolo 67, comma 4) prevede che siano le autorità di risoluzione nazionali a raccogliere i contributi e trasferirli al Fondo.

Con l'implementazione di BRRD la Banca d'Italia sarà indicata quale autorità di risoluzione anche a questi fini.

In seno al Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board - SRB), sono in discussione le modalità e procedure secondo le quali le autorità di risoluzione dovranno provvedere alla raccolta dei contributi e al trasferimento al Fondo. La Banca d'Italia partecipa a detto Comitato e quale autorità di risoluzione sosterrà i costi relativi all'implementazione delle infrastrutture tecnologiche e di reportistica concordate in seno a tale istituzione.



2) *Finanziamento dei costi della risoluzione*

Il finanziamento dei costi di una risoluzione bancaria risulterà, nel quadro della BRRD e del Regolamento SRM, essenzialmente privatistico: a sostenere le perdite saranno chiamati infatti non solo gli azionisti ma anche i creditori attraverso il bail-in. L'uso del SRF sarà possibile solo dopo l'applicazione del bail-in fino a coprire perdite pari almeno all'8% del totale delle passività. Anche le risorse del SRF sono private, dato che il Fondo è finanziato attraverso i contributi dell'industria, ex ante o, ove previsto dal Regolamento SRM, o dall'IGA stesso, ex post.

L'IGA ribadisce, come già previsto nel Regolamento SRM, che il Board può fare ricorso a finanziamento da parti terze nel caso di insufficienza delle risorse del Fondo. Anche in questo caso il rimborso del prestito sarà effettuato tramite contributi ex post del sistema bancario.

Gli aiuti di Stato non sono esplicitamente contemplati nell'IGA: solo il considerando 13 richiamando la dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 sottolinea che le Parti contraenti dovrebbero stabilire delle procedure al fine di poter fornire finanziamenti ponte al SRF, ma il punto non è tradotto in obblighi specifici nell'articolato. Il tema quindi non riguarda la ratifica dell'IGA. Tanto è vero che sono in discussione da parte del CEF le modalità con le quali gli Stati membri dovrebbero provvedere, ai sensi dell'impegno politico assunto nel dicembre 2013, al *bridge financing* al SRF. Nulla è stato al momento concordato, se non che il bridge financing dovrebbe essere oggetto di un contratto di diritto privato da stipularsi fra gli Stati membri e l'SRB. Qualora si addivenga a un accordo in seno al Cef, prima, e all'Ecofin, poi, sarà necessaria un'apposita legge che individui le forme e la misura del finanziamento e le relative modalità di copertura.

Sempre lo stesso considerando 13 richiama anche l'impegno assunto dagli Stati membri (nell'ambito dell'Ecofin del 18 dicembre 2013) a stabilire un meccanismo comune di supporto pubblico entro la fine del periodo transitorio. L'istituzione del c.d. common backstop richiede la stipula di un apposito accordo intergovernativo ovvero la modifica del trattato ESM. Nessun negoziato è stato finora avviato.

L'articolo 7 dell'IGA prevede altresì il trasferimento di risorse fra comparti per la parte non ancora mutualizzata qualora le risorse del comparto non siano sufficienti per far fronte agli obblighi di finanziamento in occasione di una procedura di risoluzione. Il Comitato di risoluzione unico può disporre il trasferimento solo a richiesta dello Stato membro partecipante interessato. Quest'ultimo si impegna a garantire il rimborso ai comparti trasferenti da parte del proprio settore bancario tramite contributi ex post. Anche in questo caso è ipotizzabile quindi un intervento pubblico, almeno sottoforma di garanzia, ma l'IGA non determina alcuna automaticità: il trasferimento delle risorse potrà avvenire solo a seguito di specifica richiesta dello Stato membro partecipante interessato, richiesta, che, almeno nel caso italiano, non potrà prescindere dall'approvazione di una legge ad hoc che autorizzi l'assunzione della garanzia.

3) *Implementazione del meccanismo di compensazione a favore degli Stati membri non partecipanti al sistema SSM/SRM*

L'articolo 15 ha ad oggetto l'ipotesi in cui l'Unione europea sia condannata al risarcimento di danni derivanti da una decisione illegittimamente assunta dalle istituzioni europee investite di poteri decisionali nell'ambito del SRM.





Gli Stati membri non partecipanti al sistema SSM/SRM hanno fatto presente come tale costi verrebbero addossati all'intero bilancio dell'Unione, ancorché l'SRM coinvolga solo una parte degli Stati membri.

L'IGA quindi prevede in tali caso un obbligo di indennizzo a favore di tali Stati in capo agli Stati membri partecipanti.

Si tratta di oneri meramente eventuali, allo stato non prevedibili e non quantificabili. Nell'eventualità del pagamento di un indennizzo, sarà quindi necessario un intervento legislativo ad hoc.

\* \* \* \* \*

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 6 NOV. 2015



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico****PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.***1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'Ecofin del 18 dicembre 2013 ha concordato il cd. Orientamento generale avente ad oggetto il Regolamento sul Meccanismo di Risoluzione Unico (Single Resolution Mechanism - SRM). L'accordo è stato possibile solo in virtù della decisione dello stesso Consiglio di accompagnare al Regolamento un Trattato intergovernativo (Intergovernmental Agreement - IGA), che stabilisca l'obbligo degli Stati membri di trasferire le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio al Fondo Unico di Risoluzione (Single Resolution Fund - SRF).

Nell'ambito dello stesso Ecofin sono stati concordati i principi secondo i quali l'IGA doveva essere redatto. In particolare, al fine di superare le resistenze dei Paesi nordici alla mutualizzazione dei rischi bancari, per un periodo transitorio della durata di 10 anni (ridotto poi ad 8 nel successivo negoziato) le risorse trasferite dagli Stati membri al Fondo Unico di Risoluzione devono essere destinate a comparti interni a questo, ognuno corrispondente ad uno Stato membro. Nel caso di crisi le risorse utilizzate sarebbero in primis quelle dei comparti corrispondenti agli Stati in cui hanno sede le banche coinvolte dalla procedura di risoluzione mentre le risorse degli altri comparti verranno coinvolte con un meccanismo di mutualità gradualmente crescente.

L'Ecofin del 18 dicembre 2013 ha altresì concordato una dichiarazione avente ad oggetto il backstop pubblico comune europeo, con la quale gli Stati membri partecipanti al SRM si impegnano a stabilire un sistema di supporto pubblico comune al SRF al più tardi entro la fine del periodo transitorio.

L'accordo sull'IGA era condizionato al raggiungimento di un compromesso sul testo del Regolamento SRM: il relativo trilogò è avanzato con numerose difficoltà data la riluttanza della Germania (seguita da Olanda e Finlandia) a discostarsi dal testo oggetto del General Approach.

Infine, il trilogò relativo al Regolamento SRM si è positivamente concluso il 27 marzo 2014, e successivamente il Parlamento ne ha approvato il testo il 15 aprile. Il provvedimento normativo è stato pubblicato come Regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014.

Quanto all'IGA il compromesso è stato infine raggiunto per procedura scritta il 3 aprile 2014 ed è stato sottoscritto dalle Parti contraenti a margine del Coreper del 21 maggio 2014. In base a quanto informalmente concordato, a firmare l'accordo sono stati i Rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea. Nel gennaio 2015 è stata avviata una procedura di rettifica dell'Accordo, al fine di correggere una serie di errati rinvii a disposizioni del Regolamento SRM (nella redazione finale di questo, infatti, la numerazione di taluni articoli è stata modificata).

Il Regolamento SRM, ordinario atto normativo dell'Unione europea approvato secondo le normali procedure dal Consiglio dell'Unione, sarà applicabile solo nei confronti degli enti finanziari autorizzati negli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico, cioè gli Stati dell'area euro e gli Stati che non adottano l'euro come moneta ma che partecipino al Meccanismo di vigilanza unico nella forma della c.d. stretta

cooperazione (si noti che la partecipazione al Meccanismo di vigilanza unico - SSM comporta automaticamente l'adesione al Meccanismo di risoluzione unico). L'IGA, trattato intergovernativo estraneo alle procedure normative dell'Unione europea, è stato sottoscritto dagli Stati dell'area euro e da tutti gli altri Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Svezia: questi due Paesi escludono infatti di accedere al sistema di vigilanza unico e men che meno all'euro nel prossimo futuro. In ogni caso, l'IGA sarà applicabile solo alle Parti contraenti che siano partecipanti al sistema SSM/ SRM (di seguito anche "Stati membri partecipanti").

Anche il meccanismo dell'entrata in vigore tiene conto della non corrispondenza fra Parti contraenti e Stati membri partecipanti: l'IGA entrerà in vigore solo a seguito della ratifica da parte di tanti Stati membri partecipanti che rappresentino il 90% dei voti ponderati complessivamente attribuiti a tali Stati membri ai sensi del sistema di voto a maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio dell'Unione.

L'entrata in vigore dell'IGA condiziona l'avvio dell'operatività del SRM: l'applicazione del Regolamento SRM (a parte le disposizioni volte a consentire la costituzione del Comitato unico di risoluzione e lo svolgimento da parte di questo di talune attività prodromiche) è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016, purché le condizioni per il trasferimento dei contributi al SRF siano soddisfatte. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento SRM l'utilizzo del SRF è espressamente subordinato all'entrata in vigore dell'IGA.

Gli Stati membri si sono quindi impegnati nella dichiarazione n.2 allegata all'Accordo a completare quanto prima il processo di ratifica al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Meccanismo dal 1° gennaio 2016.

La Commissione europea segue costantemente i progressi nelle procedure di ratifica da parte di tutti gli Stati membri partecipanti e ha indicato la data del 26 novembre 2015 quale termine ultimo per il completamento delle stesse al fine di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2016.

#### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Si tratta di materia non disciplinata dal quadro normativo nazionale. L'IGA si iscrive nel complesso di iniziative dell'Unione europea volte a istituire una Unione Bancaria. Con particolare riferimento alle risoluzioni bancarie, l'Accordo fa parte di un complesso normativo che includerà le norme di trasposizione della direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione delle banche (cd BRRD), il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico (cd regolamento SRM), nonché la normativa di secondo livello prevista da tali atti.

#### 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

Si tratta di materia non specificamente disciplinata dal quadro normativo nazionale vigente. Per quanto riguarda le procedure di risoluzione e il loro finanziamento il regolamento SRM si sostituirà in gran parte alla normativa nazionale di recepimento di BRRD. Il termine di recepimento di questa era fissato al 31 dicembre 2014: la legge di delegazione europea 2014 (legge 114/2015) che reca i relativi criteri di delega è entrata in vigore il 15 agosto 2015 e i relativi schemi di decreto legislativo sono stati approvati in via preliminare il 10 settembre 2015. In particolare BRRD prevede la costituzione di un Fondo nazionale di risoluzione, alimentato dalle contribuzioni del sistema bancario. Con l'avvio del SRM i Fondi nazionali di risoluzione verranno sostituiti dal SRF, al quale verranno destinati le contribuzioni del sistema bancario nazionale.

#### 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'Accordo è compatibile con i principi costituzionali.

*5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'Accordo non incide sulle competenze delle Regioni e degli enti locali, perché attiene a materie rientranti nella competenza statale esclusiva

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'Accordo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La ratifica dell'IGA non comporta rilegificazioni di norme delegificate.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Come sopra ricordato, l'IGA si iscrive nel complesso di iniziative dell'Unione europea volte a istituire una Unione Bancaria. Con particolare riferimento alle risoluzioni bancarie, l'Accordo fa parte di un complesso normativo che includerà le norme di trasposizione della direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione delle banche (cd BRRD), il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico (cd regolamento SRM), nonché la normativa di secondo livello prevista da tali atti.

*9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'Accordo

## **PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

### 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'IGA, è un trattato intergovernativo estraneo alle procedure normative dell'Unione europea, è stato sottoscritto dagli Stati dell'area euro e da tutti gli altri Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Svezia: questi due Paesi escludono infatti di accedere al sistema di vigilanza unico e men che meno all'euro nel prossimo futuro.

D'altra parte la sottoscrizione dell'IGA è legata alla contemporanea approvazione dai colegislatori dell'Unione europea del regolamento SRM. L'entrata in vigore dell'IGA condiziona l'avvio dell'operatività del SRM: l'applicazione del regolamento SRM (a parte le disposizioni volte a consentire la costituzione del Comitato unico di risoluzione e lo svolgimento da parte di questo di talune attività prodromiche) è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016, purché le condizioni per il trasferimento dei contributi al SRF siano soddisfatte. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento SRM l'utilizzo del SRF è espressamente subordinato all'entrata in vigore dell'IGA.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

La ratifica dell'Accordo non può essere imposta alle parti contraenti, né l'IGA è uno strumento normativo comunitario in relazione al quale possono essere esperite procedure di infrazione. Ciononostante, data la rilevanza condizionante per l'avvio dell'operativa del SRM, le parti contraenti si sono impegnate nella dichiarazione n.2 allegata all'Accordo a completare quanto prima il processo di ratifica al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Meccanismo dal 1° gennaio 2016

La Commissione europea segue costantemente i progressi nelle procedure di ratifica da parte di tutti gli Stati membri partecipanti e ha indicato la data del 26 novembre 2015 quale termine ultimo per il completamento delle stesse al fine di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2016.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento è coerente con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero la pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

N.A.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni utilizzate nell'Accordo sono quelle già utilizzate nel regolamento SRM, che a sua volta richiama, salvo quelle di nuova introduzione, quelle recate da BRRD.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

L'accordo rinvia in numerose disposizioni ad articoli del Regolamento SRM. La procedura di rettifica chiusa il 21 aprile 2015 ha corretto una serie di errori in tali rinvii, derivanti dalla modifica

della numerazione di taluni articoli del Regolamento SRM nella fase di revisione materiale del testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si tratta di materia non disciplinata dal quadro normativo nazionale

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Si tratta di materia non disciplinata dal quadro normativo nazionale. Non si ravvisano disposizioni dell'Accordo aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si ravvisano nell'Accordo disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Come sopra ricordato, l'IGA si iscrive nel complesso di iniziative dell'Unione europea volte a istituire una Unione Bancaria. Con particolare riferimento alle risoluzioni bancarie, l'Accordo fa parte di un complesso normativo che includerà le norme di trasposizione della direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione delle banche (cd BRRD), il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico (cd regolamento SRM), nonché la normativa di secondo livello prevista da tali atti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Nell'ambito della normativa delegata di recepimento di BRDD verranno inserite anche le norme di adeguamento al Meccanismo di Risoluzione Unico.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

N.A.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico****SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Ecofin del 18 dicembre 2013 ha concordato il cd. Orientamento generale avente ad oggetto il Regolamento sul Meccanismo di Risoluzione Unico (Single Resolution Mechanism - SRM). L'accordo è stato possibile solo in virtù della decisione dello stesso Consiglio di accompagnare al Regolamento un Trattato intergovernativo (Intergovernmental Agreement - IGA), che stabilisca l'obbligo degli Stati membri di trasferire le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio al Fondo Unico di Risoluzione (Single Resolution Fund - SRF).

Nell'ambito dello stesso Ecofin sono stati concordati i principi secondo i quali l'IGA doveva essere redatto. In particolare, al fine di superare le resistenze dei Paesi nordici alla mutualizzazione dei rischi bancari, per un periodo transitorio della durata di 10 anni (ridotto poi ad 8 nel successivo negoziato) le risorse trasferite dagli Stati membri al Fondo Unico di Risoluzione devono essere destinate a comparti interni a questo, ognuno corrispondente ad uno Stato membro. Nel caso di crisi le risorse utilizzate sarebbero in primis quelle dei comparti corrispondenti agli Stati in cui hanno sede le banche coinvolte dalla procedura di risoluzione mentre le risorse degli altri comparti verranno coinvolte con un meccanismo di mutualità gradualmente crescente.

L'Ecofin del 18 dicembre 2013 ha altresì concordato una dichiarazione avente ad oggetto il backstop pubblico comune europeo, con la quale gli Stati membri partecipanti al SRM si impegnano a stabilire un sistema di supporto pubblico comune al SRF al più tardi entro la fine del periodo transitorio.

L'accordo sull'IGA era condizionato al raggiungimento di un compromesso sul testo del Regolamento SRM: il relativo trilogò è avanzato con numerose difficoltà data la riluttanza della Germania (seguita da Olanda e Finlandia) a discostarsi dal testo oggetto del General Approach.

Infine, il trilogò relativo al Regolamento SRM si è positivamente concluso il 27 marzo 2014, e successivamente il Parlamento ne ha approvato il testo il 15 aprile. Il provvedimento normativo è stato pubblicato come Regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014.

Quanto all'IGA il compromesso è stato infine raggiunto per procedura scritta il 3 aprile 2014 ed è stato sottoscritto dalle Parti contraenti a margine del Coreper del 21 maggio 2014. In base a quanto informalmente concordato, a firmare l'accordo sono stati i Rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea. Nel gennaio 2015 è stata avviata una procedura di rettifica dell'Accordo, al fine di correggere una serie di errati rinvii a disposizioni del Regolamento SRM (nella redazione finale di questo, infatti, la numerazione di taluni articoli è stata modificata).

Il Regolamento SRM, ordinario atto normativo dell'Unione europea approvato secondo le normali procedure dal Consiglio dell'Unione, sarà applicabile solo nei confronti degli enti finanziari autorizzati negli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico, cioè gli Stati dell'area euro e gli Stati che non adottano l'euro come moneta ma

che partecipino al Meccanismo di vigilanza unico nella forma della c.d. stretta cooperazione (si noti che la partecipazione al Meccanismo di vigilanza unico - SSM comporta automaticamente l'adesione al Meccanismo di risoluzione unico). L'IGA, trattato intergovernativo estraneo alle procedure normative dell'Unione europea, è stato sottoscritto dagli Stati dell'area euro e da tutti gli altri Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Svezia: questi due Paesi escludono infatti di accedere al sistema di vigilanza unico e men che meno all'euro nel prossimo futuro. In ogni caso, l'IGA sarà applicabile solo alle Parti contraenti che siano partecipanti al sistema SSM/SRM (di seguito anche "Stati membri partecipanti").

Anche il meccanismo dell'entrata in vigore tiene conto della non corrispondenza fra Parti contraenti e Stati membri partecipanti: l'IGA entrerà in vigore solo a seguito della ratifica da parte di tanti Stati membri partecipanti che rappresentino il 90% dei voti ponderati complessivamente attribuiti a tali Stati membri ai sensi del sistema di voto a maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio dell'Unione.

L'entrata in vigore dell'IGA condiziona l'avvio dell'operatività del SRM: l'applicazione del Regolamento SRM (a parte le disposizioni volte a consentire la costituzione del Comitato unico di risoluzione e lo svolgimento da parte di questo di talune attività prodromiche) è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016, purché le condizioni per il trasferimento dei contributi al SRF siano soddisfatte. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento SRM l'utilizzo del SRF è espressamente subordinato all'entrata in vigore dell'IGA.

Gli Stati membri si sono quindi impegnati nella dichiarazione n.2 allegata all'Accordo a completare quanto prima il processo di ratifica al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Meccanismo dal 1° gennaio 2016.

La Commissione europea segue costantemente i progressi nelle procedure di ratifica da parte di tutti gli Stati membri partecipanti e ha indicato la data del 26 novembre 2015 quale termine ultimo per il completamento delle stesse al fine di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2016.

*B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'obiettivo immediato perseguito con l'Accordo era quello di consentire il raggiungimento di un compromesso sul testo del Regolamento SRM, poi approvato dai colegislatori dell'Unione europea.

Gli obiettivi specifici dell'Accordo sono i seguenti.

- 1) Individuare una base legale ulteriore all'art. 114 TFUE per fondare l'obbligo di contribuzione delle banche al SRF.  
Ancorché il Regolamento SRM istituisca il SRF, determini l'obbligo di contribuzione e i soggetti tenuti a contribuirvi, le modalità di calcolo dei contributi, il target level, la durata del build-up period, i contributi sono raccolti a livello nazionale e collettivamente trasferiti al Fondo (cfr articolo 67, par.4, SRMR).  
L'obbligo di trasferire al Fondo i contributi, raccolti a livello nazionale ai sensi di BRRD e del regolamento SRM, è sancito dall'IGA (cfr art. 1, par. 1, lett.a). L'articolo 10 obbliga gli Stati membri partecipanti di dotarsi delle "misure necessarie a garantire l'osservanza dell'obbligo di trasferire congiuntamente i contributi". La violazione dell'obbligo comporta l'impossibilità di accedere alle risorse degli altri comparti. L'articolo 67, comma 4, del Regolamento SRM prevede che i contributi siano raccolti e trasferiti dalle Autorità nazionali di risoluzione.



- 2) Disciplinare l'utilizzo delle risorse del SRF nel periodo transitorio (definito dall'articolo 69, SRMR), evitando una totale immediata messa in comune delle risorse provenienti dai diversi sistemi bancari nazionali.
- 3) Assicurare la perdurante efficacia delle disposizioni del Regolamento SRM sulla procedura decisionale e sui resolution tool, con particolare riferimento ai requisiti minimi di bail-in da soddisfare per poter utilizzare il SRF a copertura delle perdite.
- 4) Prevedere l'obbligo di indennizzo a favore degli Stati membri non partecipanti nell'ipotesi in cui l'Unione europea sia condannata al risarcimento di danni derivanti da una decisione illegittimamente assunta dalle istituzioni europee investite di poteri decisionali nell'ambito del SRM. Tali costi infatti verrebbero addossati all'intero bilancio dell'Unione, ancorché l'SRM coinvolga solo una parte degli Stati membri.

*C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

L'unico obiettivo, tra quelli sopra indicati, che ricade nella responsabilità nazionale è quello relativo all'adempimento dell'obbligo di trasferimento dei contributi. In realtà già l'articolo 67, comma 4, del Regolamento statuisce che i contributi sono raccolti dalle autorità di risoluzione nazionale e da queste trasferiti al Fondo.

Sul punto è intervenuto il Comitato di risoluzione unico, da poco costituito, che intende indicare direttamente alle autorità nazionali di risoluzione le modalità e procedure secondo le quali queste dovranno provvedere alla raccolta dei contributi e al trasferimento al Fondo. La Banca d'Italia partecipa a detto Comitato e quale autorità di risoluzione implementerà le infrastrutture tecnologiche e di reportistica concordate in seno a tale istituzione, sostenendone i relativi costi.

Si verificherà il rispetto dei termini indicati all'articolo 3 dell'IGA. Si puntualizza comunque che eventuali ritardi potrebbero dipendere solo da inefficienze nel procedimento di raccolta dei contributi, come implementato in attuazione della BRRD e del regolamento SRM, non direttamente dell'Accordo.

*D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinataria dell'Accordo è la Repubblica Italiana.

#### *SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Trattandosi della ratifica di un Accordo internazionale non è stata organizzata alcuna procedura di consultazione pubblica, né è stato consultato alcuno stakeholder. Si sottolinea infatti che:

- 1) la scelta di addivenire all'Accordo così come quella di ratificare o non ratificare l'Accordo è eminentemente politica;
- 2) il contenuto dell'Accordo è totalmente vincolato e non è attribuita alcuna discrezionalità al legislatore;
- 3) l'Accordo è stato oggetto di un negoziato durante il quale sono state condotte le usuali forme di consultazione con i possibili stakeholder.

#### *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

Come già sopra ricordato l'IGA entrerà in vigore solo a seguito della ratifica da parte di tanti Stati membri partecipanti che rappresentino il 90% dei voti ponderati complessivamente attribuiti a tali Stati membri ai sensi del sistema di voto a maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio dell'Unione.

L'entrata in vigore dell'IGA condiziona l'avvio dell'operatività del SRM: l'applicazione del regolamento SRM (a parte le disposizioni volte a consentire la costituzione del Comitato unico di risoluzione e lo svolgimento da parte di questo di talune attività prodromiche) è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016, purché le condizioni per il trasferimento dei contributi al SRF siano soddisfatte. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento SRM l'utilizzo del SRF è espressamente subordinato all'entrata in vigore dell'IGA.

Gli Stati membri si sono quindi impegnati nella dichiarazione n.2 allegata all'Accordo a completare quanto prima il processo di ratifica al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Meccanismo dal 1° gennaio 2016.

In considerazione della ponderazione di voto attribuita all'Italia, la mancata ratifica impedirebbe verosimilmente l'entrata in vigore dell'IGA e quindi l'avvio dell'operatività del SRM.

#### *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

Trattandosi della ratifica di un Accordo internazionale non sono disponibili opzioni alternative.

#### *SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI*

*A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

La ratifica dell'Accordo, contribuendo a permettere l'entrata in vigore dell'IGA e, di conseguenza, del regolamento SRM, andrà a beneficio della stabilità e della solidità del sistema bancario e finanziario nazionale.

*B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

La ratifica dell'IGA non è suscettibile di produrre effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.

Un sistema bancario e finanziario più robusto e solido indirettamente inciderà positivamente sulle imprese, i risparmiatori, gli investitori e i clienti.

*C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.*

Come già rilevato la raccolta delle contribuzioni da parte del sistema bancario, che saranno poi

trasferite al SRF, non è oggetto dell'Accordo, bensì della BRRD e del regolamento SRM. L'Accordo non introduce pertanto oneri informativi a carico di imprese o cittadini.

*D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).*

L'entrata in vigore dell'IGA e, di conseguenza, l'avvio dell'operatività del SRM dipende dalla ratifica dello stesso da parte della quasi totalità degli Stati membri partecipanti.

L'effettiva operatività del meccanismo di trasferimento al SRF dei contributi raccolti a livello nazionale, dipende dall'implementazione delle procedure di raccolta dei contributi, in attuazione della direttiva BRRD e del regolamento SRM.

*SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

L'IGA si iscrive nel complesso di iniziative dell'Unione europea volte a istituire una Unione Bancaria. Con particolare riferimento alle risoluzioni bancarie, l'Accordo fa parte di un complesso normativo che includerà le norme di trasposizione della direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione delle banche (cd BRRD), il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico (cd regolamento SRM), nonché la normativa di secondo livello prevista da tali atti. L'Unione Bancaria nel suo complesso si pone l'obiettivo di garantire la solidità del sistema bancario europeo, che non potrà non avere un impatto significativo sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

*SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

*A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

L'attuazione dell'Accordo è demandata in gran parte al Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution Board - SRB) istituito con il Regolamento SRM.

Le concrete modalità di trasferimento delle contribuzioni di raccolta, secondo il sistema che sarà determinato dal Comitato di Risoluzione Unico ai sensi di BRRD e del regolamento SRM, saranno implementate dall'Autorità di risoluzione nazionale.

*B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).*

Il provvedimento sarà oggetto delle forme di pubblicità istituzionale ordinariamente previste.

*C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il MEF non partecipa al SRB, che è composto da cinque membri permanenti e dai rappresentanti delle autorità di risoluzione nazionali (per l'Italia la Banca d'Italia). Nel decreto legislativo di recepimento della BRRD verranno disciplinati i flussi informativi tra la Banca d'Italia e il MEF

anche per quanto attiene la materia delle risoluzione bancaria. Ulteriori elementi informativi deriveranno dagli usuali canali di comunicazione con la platea degli stakeholders.

*D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'articolo 16 dell'Accordo prevede che l'SRB effettui entro due anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, ogni 18 mesi, una valutazione sull'attuazione dell'accordo, presentando una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

*E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

L'articolo 16 dell'IGA indica come aspetti prioritari della valutazione dell'SRB il corretto funzionamento dell'impiego del SRF su base comune e l'impatto sulla stabilità finanziaria e sul mercato interno.

\*\*\*\*\*

*Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee*

**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Non applicabile.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Agli oneri eventualmente discendenti dal considerando n. 13 e dall'attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO  
SUL TRASFERIMENTO E LA MESSA IN COMUNE  
DEI CONTRIBUTI AL FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia;

IMPEGNATI A conseguire l'istituzione di un quadro finanziario integrato nell'Unione europea di cui l'unione bancaria è parte fondamentale;

RICORDANDO la decisione dei rappresentanti degli Stati membri della zona euro riuniti in sede di Consiglio dell'Unione europea il 18 dicembre 2013, relativa alla negoziazione e alla conclusione di un accordo intergovernativo concernente il funzionamento del Fondo unico di risoluzione (il "Fondo") istituito a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico ("regolamento SRM"), nonché il mandato accluso a tale decisione;

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

<sup>1</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.



- (1) L'Unione europea ha adottato negli ultimi anni una serie di atti giuridici fondamentali per la realizzazione del mercato interno nell'ambito dei servizi finanziari e per garantire la stabilità finanziaria della zona euro e dell'Unione nel suo complesso, nonché per il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria.
- (2) Nel giugno del 2009 il Consiglio europeo ha richiesto l'istituzione di un "*codice unico europeo applicabile a tutti gli istituti finanziari del mercato unico*". L'Unione ha pertanto stabilito una serie di norme prudenziali armonizzate, che gli enti creditizi in tutta l'Unione devono rispettare, con il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (3) L'Unione ha inoltre istituito le autorità europee di vigilanza (AEV), a cui è affidata una serie di compiti di vigilanza microprudenziale: l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>. Ciò è stato accompagnato dall'istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, cui sono affidate talune funzioni di vigilanza macroprudenziale.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

- (4) L'Unione ha istituito un meccanismo di vigilanza unico con il regolamento (UE) n. 1024/2013<sup>1</sup>, che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e che conferisce alla BCE, la quale agisce insieme con le autorità nazionali competenti, poteri di vigilanza sugli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro e negli Stati membri la cui moneta non è l'euro che abbiano instaurato una cooperazione stretta con la BCE a fini di vigilanza (gli "Stati membri partecipanti").
- (5) Con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento<sup>2</sup> ("direttiva BRR"), l'Unione armonizza le leggi e i regolamenti nazionali sulla risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, anche in ordine all'istituzione di meccanismi di finanziamento nazionali della risoluzione.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

<sup>2</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (6) Il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 ha affermato che "*[i]n un contesto in cui la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni*". Il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 ha inoltre dichiarato che "*[i]l meccanismo di risoluzione unico dovrebbe basarsi sui contributi dello stesso settore finanziario e comprendere adeguate ed efficaci misure di sostegno. Queste ultime non dovrebbero avere implicazioni di bilancio nel medio termine assicurando che gli aiuti pubblici siano recuperati attraverso prelievi ex post nel settore finanziario*". In tale contesto l'Unione ha adottato il regolamento SRM, che crea un sistema centralizzato di adozione delle decisioni per la risoluzione, dotato di mezzi finanziari adeguati attraverso l'istituzione del Fondo. Il regolamento SRM si applica alle entità situate negli Stati membri partecipanti.

- (7) Il regolamento SRM istituisce, in particolare, il Fondo e ne stabilisce le modalità di utilizzo. La direttiva BRR e il regolamento SRM stabiliscono i criteri generali per fissare e calcolare i contributi ex ante ed ex post degli enti necessari al finanziamento del Fondo, nonché l'obbligo degli Stati membri di prelevarli a livello nazionale. Tuttavia, gli Stati membri partecipanti che, a norma della direttiva BRR e del regolamento SRM, raccolgono i contributi degli enti situati nei loro rispettivi territori rimangono competenti per il trasferimento di tali contributi al Fondo. L'obbligo di trasferimento al Fondo dei contributi raccolti a livello nazionale non discende dal diritto dell'Unione. Tale obbligo sarà stabilito dal presente accordo, che determina le condizioni alle quali le parti contraenti, conformemente alle proprie rispettive norme costituzionali, convengono congiuntamente di trasferire al Fondo i contributi che raccolgono a livello nazionale.
- (8) La competenza di ciascuno Stato membro partecipante per il trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale dovrebbe essere esercitata in modo tale da rispettare il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), conformemente al quale gli Stati membri devono, tra l'altro, facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Per tale motivo, gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire che le risorse finanziarie siano fatte confluire in modo uniforme verso il Fondo, assicurandone in tal modo il corretto funzionamento.

- (9) Di conseguenza le parti contraenti hanno concluso il presente accordo, per mezzo del quale stabiliscono tra l'altro l'obbligo di trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale, sulla scorta di criteri, modalità e condizioni uniformi, in particolare l'assegnazione, in un periodo transitorio, dei contributi raccolti a livello nazionale a diversi comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente, nonché la messa in comune progressiva dei comparti in modo tale che questi cessino di esistere alla fine di tale periodo transitorio.
- (10) Le parti contraenti rammentano che è loro obiettivo preservare parità di condizioni e ridurre al minimo il costo complessivo della risoluzione per i contribuenti ed esamineranno l'onere globale a carico dei rispettivi settori bancari al momento di definire i contributi al Fondo e il loro trattamento fiscale.
- (11) Il contenuto del presente accordo è limitato agli elementi specifici relativi al Fondo che rimangono di competenza degli Stati membri. Il presente accordo non pregiudica le disposizioni comuni stabilite conformemente al diritto dell'Unione e nemmeno ne modifica l'ambito di applicazione. Esso è piuttosto concepito come complemento della normativa dell'Unione sulla risoluzione delle crisi del settore bancario, favorevole e intrinsecamente legato alla realizzazione delle politiche dell'Unione, in particolare l'istituzione del mercato interno nel settore dei servizi finanziari.

- (12) Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva BRR, comprese quelle relative all'istituzione di meccanismi di finanziamento nazionali, iniziano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2015. Le disposizioni relative all'istituzione del Fondo ai sensi del regolamento SRM saranno applicabili, in linea di principio, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza, le parti contraenti raccoglieranno i contributi destinati al meccanismo nazionale di finanziamento della risoluzione che sono tenute a istituire fino alla data di applicazione del regolamento SRM, data in cui esse inizieranno a raccogliere i contributi destinati al Fondo. Allo scopo di rafforzare la capacità finanziaria del Fondo fin dal suo avvio, le parti contraenti si impegnano a trasferire al Fondo i contributi che hanno raccolto a norma della direttiva BRR fino alla data di applicazione del regolamento SRM.

- (13) Si riconosce che si possono verificare situazioni in cui i mezzi disponibili nel Fondo non siano sufficienti per una particolare azione di risoluzione e i contributi ex post che si dovrebbero raccogliere per coprire i necessari importi aggiuntivi non siano immediatamente accessibili. Conformemente alla dichiarazione dell'Eurogruppo e del Consiglio del 18 dicembre 2013, al fine di assicurare un finanziamento continuo e sufficiente durante il periodo transitorio, le parti contraenti interessate da una particolare azione di risoluzione dovrebbero fornire finanziamenti ponte provenienti da fonti nazionali o dal meccanismo europeo di stabilità ("MES") in linea con le procedure concordate, tra cui la previsione della possibilità di trasferimenti temporanei tra i comparti nazionali. Le parti contraenti dovrebbero disporre di procedure che consentano loro di far fronte in maniera tempestiva a qualsiasi richiesta di finanziamenti ponte. Durante il periodo transitorio saranno elaborate misure comuni di sostegno, che faciliteranno l'assunzione di prestiti da parte del Fondo. Il settore bancario in tutti gli Stati membri partecipanti sarà in definitiva responsabile del rimborso tramite contributi, compresi i contributi ex post. Tali misure garantiranno la parità di trattamento tra tutte le parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, comprese le parti contraenti che abbiano aderito in una fase successiva, in termini di diritti e obblighi e sia nel periodo transitorio che a regime. Dette misure garantiranno parità di condizioni con gli Stati membri che non partecipano né al meccanismo di vigilanza unico né al meccanismo di risoluzione unico.



- (14) Il presente accordo dovrebbe essere ratificato da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e dagli Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico.
- (15) Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che non sono parti contraenti dovrebbero aderire al presente accordo, con diritti e obblighi pieni, in linea con quelli delle parti contraenti, dalla data in cui adottano effettivamente l'euro come moneta o, altrimenti, dalla data di entrata in vigore della decisione della BCE sulla cooperazione stretta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
- (16) Il 21 maggio 2014 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno autorizzato le parti contraenti a richiedere alla Commissione europea e al Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") di svolgere i compiti previsti dal presente accordo.

- (17) L'articolo 15 del regolamento SRM, quale risultante alla data della sua adozione iniziale, stabilisce principi generali che disciplinano la risoluzione, a norma dei quali gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite e i creditori dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità dei loro crediti. L'articolo 27 del regolamento SRM stabilisce di conseguenza uno strumento di bail-in il quale dispone che gli azionisti, i detentori di pertinenti strumenti di capitale e altre passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione forniscano, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione pari a un importo non inferiore all'8% delle passività totali dell'ente soggetto a risoluzione, compresi i fondi propri, calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20 del regolamento SRM, e dispone altresì che il contributo del Fondo non superi il 5% delle passività totali dell'ente soggetto a risoluzione, compresi i fondi propri, calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20 del regolamento SRM, a meno che tutte le passività non garantite e non privilegiate diverse dai depositi ammissibili siano state svalutate o interamente convertite. Inoltre, gli articoli 18, 52 e 55 del regolamento SRM, quali risultanti alla data della sua adozione iniziale, stabiliscono una serie di norme di procedura relative al processo decisionale del Comitato e delle istituzioni dell'Unione. Tali elementi del regolamento SRM costituiscono una base essenziale del consenso delle parti contraenti a essere vincolate dal presente accordo.

- (18) Le parti contraenti riconoscono che le disposizioni pertinenti della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati nonché il diritto internazionale consuetudinario devono applicarsi in relazione a qualsiasi modifica fondamentale delle circostanze che si sia verificata contro la loro volontà e che incida sulla base essenziale del consenso delle parti contraenti a essere vincolate dalle disposizioni del presente accordo, secondo quanto indicato al considerando 17. Le parti contraenti possono pertanto invocare le conseguenze di qualsiasi modifica fondamentale delle circostanze che si sia verificata contro la loro volontà, conformemente al diritto internazionale pubblico. Se una parte contraente invoca tali conseguenze, qualsiasi altra parte contraente può sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia"). Alla Corte di giustizia dovrebbe essere conferito il potere di verificare se esistano modifiche fondamentali delle circostanze e quali ne siano le conseguenze. Le parti contraenti riconoscono che invocare le conseguenze dopo l'abrogazione o la modifica di uno degli elementi del regolamento SRM di cui al considerando 17, effettuata contro la volontà di una qualsiasi delle parti contraenti e suscettibile di incidere sulla base essenziale del loro consenso a essere vincolate dalle disposizioni del presente accordo, si tradurrà in una controversia concernente l'applicazione del presente accordo ai fini dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che può pertanto essere sottoposta alla Corte di giustizia a norma di tale disposizione. Qualsiasi parte contraente può inoltre chiedere alla Corte di giustizia misure provvisorie, conformemente all'articolo 278 TFUE e agli articoli da 160 a 162 del regolamento di procedura della Corte di giustizia<sup>1</sup>. Nel dirimere la controversia e decidere in merito alla concessione delle misure provvisorie, la Corte di giustizia dovrebbe tenere conto degli obblighi delle parti contraenti derivanti dal TUE e dal TFUE, inclusi quelli relativi al meccanismo di risoluzione unico e alla sua integrità.

<sup>1</sup> Regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 (GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1), comprese eventuali modificazioni successive.

- (19) La Corte di giustizia è competente per determinare se le istituzioni dell'Unione, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione applichino lo strumento del bail-in in maniera compatibile con il diritto dell'Unione, conformemente ai mezzi di ricorso previsti dal TUE e dal TFUE, in particolare gli articoli 258, 259, 260, 263, 265 e 266 TFUE.
- (20) Poiché il presente accordo costituisce uno strumento di diritto internazionale pubblico, i diritti e gli obblighi da esso previsti sono soggetti al principio di reciprocità. Pertanto, il consenso di ognuna delle parti contraenti a essere vincolata dal presente accordo è subordinato al pari rispetto dei diritti e degli obblighi in capo a ognuna delle parti contraenti. Ne consegue che la violazione di una parte contraente dell'obbligo di trasferire i contributi al Fondo dovrebbe comportare l'esclusione delle entità autorizzate nel suo territorio dall'accesso al Fondo. Al Comitato e alla Corte di giustizia dovrebbe essere conferito il potere di determinare e di dichiarare se le parti contraenti abbiano violato il loro impegno al trasferimento dei contributi, conformemente alle procedure stabilite nel presente accordo. Le parti contraenti riconoscono che, in caso di violazione dell'obbligo di trasferire i contributi, l'unica conseguenza giuridica sarà l'esclusione della parte contraente che ha commesso la violazione dal finanziamento a carico del Fondo, mentre gli obblighi delle altre parti contraenti dell'accordo restano immutati.

- (21) Il presente accordo istituisce un meccanismo in base al quale gli Stati membri partecipanti si impegnano a rimborsare congiuntamente, tempestivamente e con gli interessi, a ciascuno Stato membro che non partecipa al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, l'importo che tale Stato membro non partecipante ha pagato in termini di risorse proprie corrispondenti all'uso del bilancio generale dell'Unione nei casi di responsabilità extracontrattuale e relativi costi, in relazione all'esercizio dei poteri da parte delle istituzioni dell'Unione ai sensi del regolamento SRM. La responsabilità di ciascuno Stato membro partecipante in base a tale meccanismo dovrebbe essere separata e individuale e non in solido e, pertanto, ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe rispondere solo per la propria parte dell'obbligo di rimborso secondo quanto determinato dal presente accordo.
- (22) Le controversie che sorgono tra le parti contraenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, comprese quelle relative al rispetto degli obblighi ivi stabiliti, dovrebbero essere soggette alla competenza della Corte di giustizia a norma dell'articolo 273 TFUE. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che non sono parti del presente accordo dovrebbero avere la possibilità di sottoporre alla Corte di giustizia qualunque controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione delle disposizioni stabilite nel presente accordo relativamente all'indennizzo in caso di responsabilità extracontrattuale e relativi costi.

- (23) Il trasferimento dei contributi da parte delle parti contraenti che divengano parte del meccanismo di vigilanza unico e del meccanismo di risoluzione unico a una data successiva alla data di applicazione del presente accordo dovrebbe essere effettuato nel rispetto del principio della parità di trattamento con le parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico alla data di applicazione del presente accordo. Le parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico alla data di applicazione del presente accordo non dovrebbero sostenere l'onere delle risoluzioni cui avrebbero dovuto contribuire i meccanismi di finanziamento nazionali delle parti contraenti che partecipino in una fase successiva. Analogamente, queste ultime non dovrebbero sostenere il costo delle risoluzioni sorte prima della data in cui esse siano divenute Stati membri partecipanti, di cui dovrebbe essere responsabile il Fondo.
- (24) Se si pone fine alla cooperazione stretta di una parte contraente la cui moneta non è l'euro con la BCE ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, si dovrebbe decidere in merito a una ripartizione equa dei contributi cumulati versati dalla parte contraente in questione, tenuto conto degli interessi di tale parte contraente e del Fondo. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SRM stabilisce le modalità, i criteri e la procedura che il Comitato deve seguire per concordare con lo Stato membro interessato dalla cessazione della cooperazione stretta il recupero dei contributi trasferiti da detto Stato membro.

- (25) L'obiettivo delle parti contraenti, nel pieno rispetto delle procedure e dei requisiti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, è di includere al più presto nel quadro giuridico dell'Unione le norme sostanziali del presente accordo, conformemente al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

#### TITOLO I

#### OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### ARTICOLO 1

1. Con il presente accordo le parti contraenti si impegnano a:
  - a) trasferire i contributi raccolti a livello nazionale a norma della direttiva BRR e del regolamento SRM al Fondo di risoluzione unico (il "Fondo") istituito da tale regolamento; e

- b) assegnare, durante il periodo transitorio che decorre dalla data di applicazione del presente accordo, quale determinata dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, e termina nel momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo del finanziamento determinato all'articolo 68 del regolamento SRM, ma non oltre 8 anni dalla data di applicazione del presente accordo (periodo transitorio), i contributi che le stesse raccolgono a livello nazionale in conformità del regolamento SRM e della direttiva BRR ai diversi comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente. I comparti sono oggetto di una progressiva messa in comune di modo che questi cesseranno di esistere alla fine del periodo transitorio,

sostenendo così l'efficacia delle operazioni e del funzionamento del Fondo.

2. Il presente accordo si applica alle parti contraenti i cui enti sono sottoposti al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, conformemente alle pertinenti disposizioni, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento SRM (parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico).



TITOLO II

COERENZA E RAPPORTO CON IL DIRITTO DELL'UNIONE

ARTICOLO 2

1. Il presente accordo è applicato e interpretato dalle parti contraenti conformemente ai trattati su cui si fonda l'Unione europea e al diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e la normativa dell'Unione sulla risoluzione degli enti.
2. Il presente accordo si applica per quanto compatibile con i trattati su cui si fonda l'Unione europea e con il diritto dell'Unione. Esso non interferisce con le competenze dell'Unione relativamente al mercato interno.
3. Ai fini del presente accordo si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento SRM.

## TITOLO III

## TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI E COMPARTI

## ARTICOLO 3

## Trasferimento di contributi

1. Le parti contraenti si impegnano congiuntamente a trasferire in modo irrevocabile al Fondo i contributi raccolti dagli enti autorizzati nei rispettivi territori a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM e conformemente ai criteri stabiliti in essi e negli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento. Il trasferimento di contributi ha luogo alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 10 del presente accordo.
2. Le parti contraenti trasferiscono i contributi ex ante corrispondenti a ciascun anno al più tardi entro il 30 giugno dello stesso anno. Il trasferimento iniziale di contributi ex ante al Fondo sarà effettuato al più tardi entro il 30 giugno 2016 oppure, qualora l'accordo non sia entrato in vigore entro tale data, al più tardi sei mesi dopo la sua data di entrata in vigore.
3. I contributi raccolti dalle parti contraenti a norma degli articoli 103 e 104 della direttiva BRR prima della data di applicazione del presente accordo sono trasferiti al Fondo al più tardi entro il 31 gennaio 2016 o, qualora l'accordo non sia entrato in vigore entro tale data, al più tardi un mese dopo la sua data di entrata in vigore.

4. Qualsiasi importo erogato dal meccanismo di finanziamento della risoluzione di una parte contraente prima della data di applicazione del presente accordo per azioni di risoluzione nel proprio territorio è dedotto dai contributi che devono essere trasferiti da tale parte contraente al Fondo di cui al paragrafo 3. In tal caso la parte contraente in questione resta vincolata a trasferire al Fondo un importo equivalente a quello che sarebbe stato necessario per raggiungere il livello-obiettivo del finanziamento del suo meccanismo di finanziamento della risoluzione, a norma dell'articolo 102 della direttiva BRR ed entro i termini ivi previsti.
5. Le parti contraenti trasferiscono i contributi ex post immediatamente dopo averli raccolti.

#### ARTICOLO 4

##### Comparti

1. Durante il periodo transitorio, i contributi raccolti a livello nazionale sono trasferiti al Fondo in modo tale che siano assegnati ai comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente.
2. La dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente è uguale al totale dei contributi dovuti dagli enti autorizzati in ciascuno dei rispettivi territori a norma degli articoli 68 e 69 del regolamento SRM e degli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento.

3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato elabora, a fini esclusivamente informativi, un elenco in cui specifica la dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente. Tale elenco è aggiornato ogni anno del periodo transitorio.

#### ARTICOLO 5

##### Funzionamento dei comparti

1. Se, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento SRM, si decide di fare ricorso al Fondo, il Comitato ha il potere di disporre dei comparti del Fondo secondo le seguenti modalità:
  - a) in primo luogo, i costi sono sostenuti dai comparti corrispondenti alle parti contraenti in cui è stabilito o autorizzato l'ente o il gruppo soggetto a risoluzione. Nel caso in cui un gruppo transfrontaliero sia soggetto a risoluzione, i costi sono ripartiti tra i diversi comparti corrispondenti alle parti contraenti in cui sono stabilite o autorizzate l'impresa madre e le filiazioni in proporzione all'importo relativo dei contributi che ciascuna entità del gruppo soggetto a risoluzione ha fornito ai propri comparti rispetto all'importo aggregato di contributi che tutte le entità del gruppo hanno fornito ai loro comparti nazionali.

Se una parte contraente in cui sono stabilite o autorizzate l'impresa madre o la filiazione ritiene che l'applicazione del criterio per la ripartizione dei costi di cui al primo comma conduca a una forte asimmetria fra la ripartizione dei costi fra i comparti e il profilo di rischio delle entità interessate dalla risoluzione, può chiedere al Comitato di prendere in considerazione senza indugio anche i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva BRR. Se non dà seguito alla richiesta presentata dalla parte contraente interessata, il Comitato spiega pubblicamente la sua posizione.

Si fa ricorso ai mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti corrispondenti alle parti contraenti di cui al primo comma, a concorrenza dell'onere a cui ciascun comparto nazionale deve contribuire in base ai criteri di ripartizione dei costi stabiliti nel primo e secondo comma, secondo le seguenti modalità:

- durante il primo anno del periodo transitorio, si fa ricorso a tutti i mezzi finanziari disponibili all'interno di detti comparti;
- durante il secondo e il terzo anno del periodo transitorio, si fa ricorso rispettivamente al 60% e al 40% dei mezzi finanziari disponibili all'interno di detti comparti;
- durante gli anni successivi del periodo transitorio, la disponibilità dei mezzi finanziari nei comparti corrispondenti a tali parti contraenti diminuisce annualmente di 6 ⅔ punti percentuali.

La suddetta riduzione annuale della disponibilità di mezzi finanziari nei comparti corrispondenti alle relative parti contraenti è ripartita in modo uniforme per ogni trimestre;

- b) in secondo luogo, qualora i mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti delle parti contraenti interessate di cui alla lettera a) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM, si fa ricorso ai mezzi finanziari disponibili nei comparti del Fondo corrispondenti a tutte le parti contraenti.

I mezzi finanziari disponibili nei comparti di tutte le parti contraenti sono integrati, nella stessa misura specificata al terzo comma della presente lettera, dai mezzi finanziari rimanenti nei comparti nazionali corrispondenti alle parti contraenti interessate dalla risoluzione di cui alla lettera a).

In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, l'assegnazione dei mezzi finanziari resi disponibili tra i comparti delle parti contraenti interessate ai sensi della presente lettera, primo e secondo comma, segue la stessa chiave di distribuzione dei costi tra di essi, conformemente alla lettera a). Se l'ente o gli enti autorizzati in una delle parti contraenti interessate soggetto alla risoluzione a livello di gruppo non necessitano della totalità dei mezzi finanziari disponibili a norma della lettera b), i mezzi finanziari disponibili non necessari a norma della lettera b) sono utilizzati nella risoluzione degli enti autorizzati nelle altre parti contraenti interessate dalla risoluzione a livello di gruppo.

Durante il periodo transitorio, il ricorso a tutti i comparti nazionali delle parti contraenti avviene nel modo seguente:

- durante il primo e il secondo anno del periodo transitorio, si fa ricorso rispettivamente al 40% e al 60% dei mezzi finanziari disponibili all'interno di detti comparti;
- durante gli anni successivi del periodo transitorio, la disponibilità dei mezzi finanziari in detti comparti aumenta annualmente di 6  $\frac{2}{3}$  punti percentuali.

Tale aumento annuale della disponibilità di mezzi finanziari in tutti i comparti nazionali delle parti contraenti è ripartito in modo uniforme per ogni trimestre;

- c) in terzo luogo, qualora i mezzi finanziari impiegati conformemente alla lettera b) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM, si fa ricorso a tutti i mezzi finanziari restanti nei comparti corrispondenti alle parti contraenti interessate di cui alla lettera a).

In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, si fa ricorso ai comparti delle parti contraenti interessate che non hanno fornito mezzi finanziari sufficienti conformemente alle lettere a) e b) relativamente alla risoluzione di entità autorizzate nei loro territori. I contributi di ogni comparto sono determinati in base ai criteri di ripartizione dei costi stabiliti alla lettera a);

- d) in quarto luogo e fatti salvi i poteri del Comitato di cui alla lettera e), qualora i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non siano sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione, le parti contraenti interessate di cui alla lettera a) trasferiscono al Fondo, dagli enti autorizzati nei rispettivi territori, i contributi straordinari ex post raccolti conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 70 del regolamento SRM.

In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, i contributi ex post sono trasferiti dalle parti contraenti interessate che non hanno fornito mezzi finanziari sufficienti conformemente alle lettere da a) a c) relativamente alla risoluzione di entità autorizzate nei loro territori;

- e) se i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non sono sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione e finché non saranno immediatamente accessibili i contributi straordinari ex post di cui alla lettera d), anche per motivi connessi alla stabilità degli enti interessati, il Comitato può esercitare il potere di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno conformemente agli articoli 72 e 73 del regolamento SRM, oppure il potere di effettuare trasferimenti temporanei tra i comparti conformemente all'articolo 7 del presente accordo.

Qualora il comitato decida di esercitare i poteri di cui al primo comma della presente lettera, le parti contraenti interessate di cui alla lettera d) trasferiscono al Fondo contributi straordinari ex post al fine di rimborsare i prestiti o le altre forme di sostegno, o il trasferimento temporaneo tra i comparti.



2. I rendimenti degli investimenti degli importi trasferiti al Fondo, conformemente all'articolo 74 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale ai rispettivi mezzi finanziari disponibili, esclusi eventuali crediti o impegni di pagamento irrevocabili ai fini dell'articolo 75 del regolamento SRM attribuibili a ciascun comparto. I rendimenti degli investimenti relativi alle operazioni di risoluzione che il Fondo può effettuare, a norma dell'articolo 75 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale al rispettivo contributo a una particolare azione di risoluzione.

3. Al termine del periodo transitorio si procede alla fusione di tutti i comparti, che cessano così di esistere.

#### ARTICOLO 6

##### Trasferimento di contributi ex ante aggiuntivi e livello-obiettivo

1. Le parti contraenti garantiscono di ricostituire il Fondo, ove appropriato, mediante contributi ex ante, da versare entro i termini stabiliti dall'articolo 68, paragrafi 2, 3 e 5, lettera a), del regolamento SRM in misura equivalente a quella necessaria per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento SRM.

2. Durante il periodo transitorio il trasferimento dei contributi connessi alla ricostituzione del Fondo è ripartito fra i comparti secondo le seguenti modalità:
- a) le parti contraenti interessate dalla risoluzione trasferiscono i contributi alla parte del loro comparto che non è ancora stata oggetto di messa in comune a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b);
  - b) tutte le parti contraenti trasferiscono i contributi alla parte dei loro rispettivi comparti oggetto di messa in comune a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).

#### ARTICOLO 7

##### Trasferimento temporaneo tra comparti

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), durante il periodo transitorio le parti contraenti interessate dalla risoluzione possono richiedere al Comitato di impiegare temporaneamente la parte dei mezzi finanziari, non ancora messa in comune, disponibili nei comparti del Fondo corrispondenti alle altre parti contraenti. In tal caso, le parti contraenti interessate trasferiscono successivamente al Fondo, prima del termine del periodo transitorio, contributi ex post straordinari per un importo equivalente a quello ricevuto dai loro comparti unitamente agli interessi maturati, in modo da rimborsare gli altri comparti.

2. L'importo trasferito in via temporanea da ciascun comparto ai comparti riceventi è proporzionale alla loro dimensione, quale determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e non supera il 50% dei mezzi finanziari disponibili nell'ambito di ciascun comparto non ancora oggetto di messa in comune. In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, l'assegnazione dei mezzi finanziari resi disponibili tra i comparti delle parti contraenti interessate ai sensi del presente paragrafo segue la stessa chiave di distribuzione dei costi tra di essi stabilita dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).
3. Le decisioni del Comitato relative alla richiesta di trasferimento temporaneo di mezzi finanziari tra comparti di cui al paragrafo 1 sono adottate a maggioranza semplice dei membri riuniti in sessione plenaria, come specificato all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento SRM. Nella decisione relativa al trasferimento temporaneo, il Comitato specifica il tasso di interesse, il termine per il rimborso e altri termini e condizioni concernenti il trasferimento di mezzi finanziari tra comparti.
4. La decisione del Comitato che approva il trasferimento temporaneo di mezzi finanziari di cui al paragrafo 3 può entrare in vigore solo se nessuna delle parti contraenti dai cui comparti è effettuato il trasferimento solleva obiezioni entro un periodo di 4 giorni di calendario dalla data di adozione della decisione.

Durante il periodo transitorio, il diritto di sollevare obiezioni di una parte contraente può essere esercitato solo se:

- a) essa può avere bisogno dei mezzi finanziari provenienti dal comparto nazionale che corrisponde a essa per finanziare un'azione di risoluzione a breve termine o se il trasferimento temporaneo compromette lo svolgimento di un'azione di risoluzione in corso nel suo territorio;
- b) il trasferimento temporaneo riguarda più del 25% della sua parte del comparto nazionale non ancora oggetto di messa in comune a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b); o
- c) essa ritiene che la parte contraente il cui comparto beneficia del trasferimento temporaneo non fornisca garanzie di rimborso proveniente da fonti nazionali o di sostegno proveniente dal MES in linea con le procedure concordate.

La parte contraente che intende sollevare obiezioni motiva debitamente il verificarsi di una delle circostanze di cui alle lettere da a) a c).

Qualora siano sollevate obiezioni conformemente al presente paragrafo, la decisione del comitato sul trasferimento temporaneo è adottata escludendo i mezzi finanziari dei comparti delle parti contraenti che hanno sollevato le obiezioni.

5. Se un ente di una parte contraente dal cui comparto sono stati trasferiti mezzi finanziari a norma del presente articolo è soggetto a risoluzione, tale parte contraente può chiedere al Comitato di trasferire dal Fondo al suo comparto un importo equivalente a quello inizialmente trasferito da tale comparto. Ove sia formulata una tale richiesta, il Comitato approva immediatamente il trasferimento.

In tal caso, le parti contraenti che hanno inizialmente beneficiato dell'impiego temporaneo dei mezzi finanziari sono responsabili del trasferimento al Fondo degli importi assegnati alla parte contraente interessata ai sensi del primo comma, nei termini e alle condizioni che saranno specificate dal Comitato.

6. Il Comitato specifica i criteri generali che determinano le condizioni a cui è soggetto il trasferimento temporaneo di mezzi finanziari tra comparti previsto nel presente articolo.

## ARTICOLO 8

Parti contraenti la cui moneta non è l'euro

1. Qualora, a una data successiva a quella di applicazione del presente accordo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, il Consiglio dell'Unione europea adotti una decisione che abroga la deroga di una parte contraente la cui moneta non è l'euro, quale definita all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE, o l'esenzione di cui al protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al TUE e al TFUE ("protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca") o se, in mancanza di tale decisione, una parte contraente la cui moneta non è l'euro aderisce al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, quest'ultima trasferisce al Fondo i contributi raccolti nel proprio territorio per un importo equivalente alla parte del totale del livello-obiettivo previsto per il suo comparto nazionale, calcolato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, quindi pari a quello che sarebbe stato trasferito dalla parte contraente interessata se avesse partecipato al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico a partire dalla data di applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. Qualsiasi importo erogato dal meccanismo di finanziamento della risoluzione di una parte contraente di cui al paragrafo 1 per azioni di risoluzione nel suo territorio è dedotto dagli importi che devono essere trasferiti da tale parte contraente al Fondo in forza del paragrafo 1. In tal caso, la parte contraente in questione resta vincolata a trasferire al Fondo un importo equivalente a quello che sarebbe stato necessario per raggiungere il livello-obiettivo del suo meccanismo di finanziamento della risoluzione, a norma dell'articolo 102 della direttiva BRR ed entro i termini ivi previsti.

3. Il Comitato determina, d'accordo con la parte contraente interessata, l'importo esatto dei contributi che essa deve trasferire, sulla scorta dei criteri stabiliti ai paragrafi 1 e 2.
4. I costi di qualsiasi azione di risoluzione avviata nel territorio delle parti contraenti la cui moneta non è l'euro prima della data in cui ha effetto la decisione che abroga la loro deroga, quale definita all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE, o la loro esenzione, di cui al protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca, o prima della data di entrata in vigore della decisione della BCE sulla cooperazione stretta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 non sono sostenuti dal Fondo.  
  
Se la BCE, nella sua valutazione approfondita degli enti creditizi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, ritiene che uno qualsiasi degli enti delle parti contraenti interessate sia in dissesto o a rischio di dissesto, i costi delle azioni di risoluzione di tali enti creditizi non sono sostenuti dal Fondo.
5. Qualora si ponga fine alla cooperazione stretta con la BCE, i contributi trasferiti dalla parte contraente interessata dalla cessazione sono recuperati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SRM.

La cessazione della cooperazione stretta con la BCE non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti da azioni di risoluzione svoltesi nel periodo in cui le parti contraenti interessate sono soggette al presente accordo e che riguardano:

- il trasferimento di contributi ex post, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
- la ricostituzione del Fondo, a norma dell'articolo 6; e
- il trasferimento temporaneo tra comparti, a norma dell'articolo 7.

#### ARTICOLO 9

##### Rispetto dei principi generali e degli obiettivi della risoluzione

1. L'impiego del Fondo su base comune e il trasferimento di contributi al Fondo stesso sono subordinati al permanere di un quadro giuridico in materia di risoluzione le cui norme siano equivalenti e portino almeno allo stesso risultato di quelle stabilite dal regolamento SRM qui di seguito elencate, senza modificarle:

- a) le norme procedurali sull'adozione di un programma di risoluzione di cui all'articolo 18 del regolamento SRM;



- b) le norme del processo decisionale del Comitato di cui agli articoli 52 e 55 del regolamento SRM;
- c) i principi generali della risoluzione di cui all'articolo 15 del regolamento SRM, in particolare i principi sanciti dal paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto articolo, in base ai quali gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite e i creditori dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità dei loro crediti;
- d) le norme riguardanti gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento SRM, in particolare quelle relative all'applicazione dello strumento del bail-in stabilite dall'articolo 27 di tale regolamento e dagli articoli 43 e 44 della direttiva BRR e le soglie specifiche che esse stabiliscono riguardo all'imputazione delle perdite agli azionisti e ai creditori e al contributo del Fondo a una particolare azione di risoluzione.

2. Nel caso in cui le norme di risoluzione di cui al paragrafo 1, previste nel regolamento SRM quale risultante alla data della sua adozione iniziale, siano abrogate o altrimenti modificate contro la volontà di una delle parti contraenti, compresa l'adozione di norme di bail-in, in modo non equivalente o che non porti almeno a un risultato uguale e non meno rigoroso di quello derivante dal regolamento SRM quale risultante alla data della sua adozione iniziale, e tale parte contraente eserciti i suoi diritti ai sensi del diritto internazionale pubblico riguardo a un mutamento sostanziale delle circostanze, qualsiasi altra parte contraente può, sulla base dell'articolo 14 del presente accordo, domandare alla Corte di giustizia di verificare l'esistenza di un mutamento sostanziale delle circostanze e le conseguenze che ne derivano, conformemente al diritto internazionale pubblico. Nella domanda qualsiasi parte contraente può chiedere alla Corte di giustizia di sospendere l'esecuzione di una misura oggetto della controversia, nel qual caso si applicano l'articolo 278 TFUE e gli articoli da 160 a 162 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
3. La procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica né inficia la facoltà di esperire i mezzi di ricorso di cui agli articoli 258, 259, 260, 263, 265 e 266 TFUE.

#### ARTICOLO 10

##### Conformità

1. Le parti contraenti adottano, nei propri ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'obbligo di trasferire congiuntamente i contributi conformemente al presente accordo.

2. Fatto salvo il potere della Corte di giustizia di cui all'articolo 14 del presente accordo, il Comitato, agendo di propria iniziativa o su richiesta di una parte contraente, può valutare se una parte contraente non abbia rispettato l'obbligo di trasferire i contributi al Fondo, come previsto dal presente accordo.

Qualora rilevi che una parte contraente non ha rispettato l'obbligo di trasferire i contributi, il Comitato fissa un termine entro il quale la parte contraente interessata deve adottare le misure necessarie per porre fine alla violazione. Nel caso in cui la parte contraente interessata non adotti le misure necessarie per porre fine alla violazione entro il termine stabilito dal Comitato, è escluso l'uso dei comparti di tutte le parti contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per quanto concerne la risoluzione degli enti autorizzati nella parte contraente in questione. Tale esclusione cessa dal momento in cui il Comitato accerta che la parte contraente interessata ha adottato le misure necessarie a porre fine alla violazione.

3. Le decisioni del Comitato di cui al presente articolo sono adottate a maggioranza semplice dal presidente e dai membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 11

## Ratifica, approvazione o accettazione ed entrata in vigore

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione dei firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ("il depositario"). Il depositario notifica agli altri firmatari ciascun deposito e la relativa data.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione sono stati depositati dai firmatari che partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che rappresentino almeno il 90% del totale dei voti ponderati di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, come determinato nel protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al TUE e al TFUE.

## ARTICOLO 12

## Applicazione

1. Il presente accordo si applica alle parti contraenti che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, a condizione che il regolamento SRM sia già entrato in vigore.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo si applica, a condizione che sia entrato in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che entro tale data hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione. Qualora non sia entrato in vigore entro il 1° gennaio 2016, il presente accordo si applica a partire dalla data di entrata in vigore alle parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che entro tale data hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione.
3. Il presente accordo si applica alle parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che non hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione entro la data di applicazione a norma del paragrafo 2 dal primo giorno del mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

4. Il presente accordo non si applica alle parti contraenti che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione ma che non partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico alla data di applicazione del presente accordo. Tali parti contraenti partecipano tuttavia all'accordo speciale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dalla data di applicazione del presente accordo, al fine di sottoporre alla Corte di giustizia qualunque controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione dell'articolo 15.

Il presente accordo si applica alle parti contraenti di cui al primo comma dalla data in cui ha effetto la decisione che abroga la deroga, quale definita all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE o l'esenzione di cui al protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca o, in mancanza di tale decisione, dalla data di entrata in vigore della decisione della BCE sulla cooperazione stretta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Fatto salvo l'articolo 8 del presente accordo, quest'ultimo cessa di applicarsi alle parti contraenti che hanno instaurato la cooperazione stretta con la BCE di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dalla data di cessazione della suddetta cooperazione stretta a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, di tale regolamento.

## ARTICOLO 13

## Adesione

Il presente accordo è aperto all'adesione degli Stati membri diversi dalle parti contraenti. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, gli effetti dell'adesione decorrono dal deposito dello strumento di adesione presso il depositario, il quale lo notifica alle altre parti contraenti. A seguito dell'autenticazione delle parti contraenti, il testo del presente accordo nella lingua ufficiale dello Stato membro aderente, che sia anche una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, è depositato negli archivi del depositario come testo autentico del presente accordo.

## ARTICOLO 14

## Risoluzione delle controversie

1. Se una parte contraente è in disaccordo con un'altra parte contraente circa l'interpretazione di una qualsiasi disposizione del presente accordo o se ritiene che un'altra parte contraente non abbia rispettato i propri obblighi ai sensi del presente accordo, può sollevare la questione dinanzi alla Corte di giustizia. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti del procedimento.

Se la Corte di giustizia rileva che una parte contraente non ha rispettato i propri obblighi ai sensi del presente accordo, la parte contraente interessata adotta, entro i termini decisi dalla Corte di giustizia, le misure necessarie per conformarsi alla sentenza. Nel caso in cui la parte contraente interessata non adotti, entro i termini fissati dalla Corte di giustizia, le misure necessarie per porre fine alla violazione, l'uso dei comparti di tutte le parti contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), è escluso relativamente agli enti autorizzati nella parte contraente interessata.

2. Il presente articolo costituisce un compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 TFUE.

3. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro che non hanno ratificato il presente accordo possono notificare al depositario che intendono partecipare al compromesso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, al fine di sottoporre alla Corte di giustizia qualunque controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione dell'articolo 15. Il depositario procede alla comunicazione della notifica dello Stato membro interessato alle parti contraenti, con la quale lo Stato membro in questione diventa parte del compromesso di cui al paragrafo 2 del presente articolo ai fini descritti nel presente paragrafo.



## ARTICOLO 15

## Indennizzo

1. Le parti contraenti si impegnano a rimborsare congiuntamente, tempestivamente e con gli interessi, a ciascuno Stato membro che non partecipa al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico ("Stato membro non partecipante"), l'importo che tale Stato membro non partecipante ha pagato in termini di risorse proprie corrispondenti all'uso del bilancio generale dell'Unione nei casi di responsabilità extracontrattuale e relativi costi, in relazione all'esercizio dei poteri da parte delle istituzioni dell'Unione ai sensi del regolamento SRM.
2. L'importo con il quale si stima che ciascuno degli Stati membri non partecipanti abbia contribuito alla responsabilità extracontrattuale e relativi costi è fissato pro rata sulla base del rispettivo reddito nazionale lordo determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio<sup>1</sup> o a eventuali atti successivi dell'Unione che la modificano o abrogano.
3. I costi sono ripartiti tra le parti contraenti pro rata sulla base del rispettivo reddito nazionale lordo determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio o a eventuali atti successivi dell'Unione che la modificano o abrogano.

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

4. Gli importi corrispondenti ai pagamenti dal bilancio dell'Unione per regolare la responsabilità extracontrattuale e i costi relativi a seguito dell'adozione del connesso bilancio rettificativo sono rimborsati agli Stati membri non partecipanti alle date di accreditamento sui conti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio<sup>1</sup> o a eventuali atti successivi dell'Unione che lo modificano o abrogano.

Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni relative agli interessi sugli importi resi disponibili tardivamente applicabili alle risorse proprie dell'Unione. Gli importi sono convertiti tra le valute nazionali e l'euro al tasso di cambio determinato conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio o a eventuali atti successivi dell'Unione che lo modificano o abrogano.

5. La Commissione coordina le azioni di rimborso effettuate dalle parti contraenti in base ai criteri stabiliti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3. Il ruolo di coordinamento della Commissione include il calcolo della base su cui devono essere effettuati i pagamenti, l'emissione di avvisi alle parti contraenti con cui si richiede l'effettuazione dei pagamenti e il calcolo degli interessi.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), comprese eventuali modificazioni successive.

## ARTICOLO 16

## Revisione

1. Al più tardi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, ogni 18 mesi, il Comitato effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'accordo stesso e, in particolare, sul corretto funzionamento dell'impiego del Fondo su base comune e sul relativo impatto sulla stabilità finanziaria e sul mercato interno.

2. Al più tardi entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sulla base di una valutazione dell'esperienza di attuazione contenuta nelle relazioni elaborate dal Comitato a norma del paragrafo 1, sono adottate le misure necessarie, conformemente al TUE e al TFUE, al fine di integrare la sostanza del presente accordo nel quadro giuridico dell'Unione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2014, in un unico esemplare, i cui i testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese fanno ugualmente fede, è depositato presso gli archivi del depositario, che ne trasmette una copia debitamente certificata a ciascuna delle parti contraenti.

DICHIARAZIONI D'INTENTI DELLE PARTI CONTRAENTI E DEGLI OSSERVATORI  
DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA CHE SONO MEMBRI DEL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA DA DEPOSITARSI UNITAMENTE ALL'ACCORDO

Dichiarazione n. 1


Nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, le parti contraenti e gli osservatori della conferenza intergovernativa che sono membri del Consiglio dell'Unione europea rilevano che è loro obiettivo e loro intenzione far sì che, salvo altrimenti deciso dall'insieme delle parti:

- a) l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SRM, quale risultante alla data della sua adozione iniziale, non sia abrogato o modificato;
- b) i principi e le norme relativi allo strumento del bail-in non siano abrogati o modificati in modo non equivalente e che non porti almeno a un risultato uguale e non meno rigoroso di quello derivante dal regolamento SRM quale risultante alla data della sua adozione iniziale.


## Dichiarazione n. 2

I firmatari dell'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico dichiarano che si adopereranno per completarne il processo di ratifica conformemente alle rispettive norme nazionali in tempo utile così da consentire al meccanismo di risoluzione unico di essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2016.


Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien




За Република България




Za Českou republiku




For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel




Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland




Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España

A. R.  



Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku




Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία




Latvijas Republikas vārdā -



Lietuvos Respublikos vardu




Pour le Grand-Duché de Luxembourg



EDSRPX 7



Magyarország részéről




Għar-Repubblika ta' Malta




Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich




W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej




Pela República Portuguesa




Pentru România




Za Republiko Slovenija



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Преходящит текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.  
 El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.  
 Předcházející text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu generálního sekretariátu Rady v Bruselu.  
 Foranstående tekst är en bekräftad kopia af originaldokumentet deponerat i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.  
 Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.  
 Eelnev tekst on kÕestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.  
 Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου που είναι κατατεθειμένο στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.  
 The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.  
 Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles.  
 Tekst koji prethodi potvrđena je kopija vjerna originalu položenom u arhivu Glavnog tajništva Vijeća u Bruxellesu.  
 O texto che precede é uma copia certificada conforme a l'originale depositato presso gli archivi del segretario generale del Consiglio a Bruxelles.  
 Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.  
 Pirmiau pateiktas teksto yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.  
 A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irodájában leéltetve helyezett eredeti példány hiteles másolata.  
 It-test precedentni niwra kopja eēcertifikata vera tal-original iddepozitat il-arkivi tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussell.  
 De voorstaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad te Brussel.  
 Powyższy tekst jest kopją poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.  
 O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.  
 Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.  
 Předcházející text je overenou kopiou originálu, který je uložený v archíve Generálního sekretariátu Rady v Bruseli.  
 Zgoranje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponirana v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.  
 Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.  
 Övanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюссел,  
 Bruselas,  
 Brusel,  
 Bruxelles, den  
 Brüssel, den  
 Brüssel,  
 Брюксел,  
 Bruxelles, te  
 Bruxelles,  
 Bruxelles, addi  
 Briselë,  
 Brüsselis  
 Brüssel,  
 Brussel,  
 Brussel,  
 Brüksel, dnia  
 Bruxelles, em  
 Bruxelles,  
 Brussel  
 Brussel,  
 Bryssel,  
 Bryssel den

27-05-2014

За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз  
 Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea  
 Za generálního tajemníka Rady Evropské unie  
 För Generalsekretären för Rådet för Den Europeiska Union  
 Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union  
 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri nimel  
 Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 For the Secretary-General of the Council of the European Union  
 Pour le Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne  
 Za glavnog tajnika Vijeća Europske unije  
 Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea  
 Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretāra vārdā -  
 Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu  
 Az Európai Unió Tanácsának főtitkár nevében  
 Ghaz-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea  
 Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie  
 W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej  
 Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia  
 Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene  
 Za generalnega tajnika Rady Evropske unije  
 Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta  
 För generalsekretären för Europeiska unionens råd

  
 C. PILLATH  
 Directeur Général

ALLEGATO

**PROCESSO VERBALE DI RETTIFICA**  
DELL'ACCORDO  
SUL TRASFERIMENTO E LA MESSA IN COMUNE  
DEI CONTRIBUTI AL FONDO DI RISOLUZIONE UNICO,

firmato a Bruxelles il 21 maggio 2014

(8457/14 del 14.5.2014 e 8457/14 COR 1 del 15.5.2014)

1. Pagina EU/SRF/it 18, articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Anziché:

"b) assegnare, durante il periodo transitorio che decorre dalla data di applicazione del presente accordo, quale determinata dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, e termina nel momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo del finanziamento determinato all'articolo 68 del regolamento SRM ..."

leggasi:

"b) assegnare, durante il periodo transitorio che decorre dalla data di applicazione del presente accordo, quale determinata dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, e termina nel momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo del finanziamento determinato all'articolo 69 del regolamento SRM ..."

2. Pagina EU/SRF/it 20, articolo 3, paragrafo 1

Anziché:

"1. Le parti contraenti si impegnano congiuntamente a trasferire in modo irrevocabile al Fondo i contributi raccolti dagli enti autorizzati nei rispettivi territori a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM ..."

leggasi:

"1. Le parti contraenti si impegnano congiuntamente a trasferire in modo irrevocabile al Fondo i contributi raccolti dagli enti autorizzati nei rispettivi territori a norma degli articoli 70 e 71 del regolamento SRM ..."

3. Pagina EU/SRF/it 21, articolo 4, paragrafo 2

Anziché:

"2. La dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente è uguale al totale dei contributi dovuti dagli enti autorizzati in ciascuno dei rispettivi territori a norma degli articoli 68 e 69 del regolamento SRM e degli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento."

leggasi:

"2. La dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente è uguale al totale dei contributi dovuti dagli enti autorizzati in ciascuno dei rispettivi territori a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM e degli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento."

4. Pagina EU/SRF/it 24, articolo 5, paragrafo 1, lettera b), primo comma

Anziché:

"b) in secondo luogo, qualora i mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti delle parti contraenti interessate di cui alla lettera a) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM ..."

leggasi:

"b) in secondo luogo, qualora i mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti delle parti contraenti interessate di cui alla lettera a) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 76 del regolamento SRM ..."

5. Pagina EU/SRF/it 25, articolo 5, paragrafo 1, lettera c), primo comma

Anziché:

"c) in terzo luogo, qualora i mezzi finanziari impiegati conformemente alla lettera b) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM, ..."

leggasi:

"c) in terzo luogo, qualora i mezzi finanziari impiegati conformemente alla lettera b) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 76 del regolamento SRM, ..."

Pagina EU/SRF/it 26, articolo 5, paragrafo 1, lettera d), primo comma

Anziché:

d) in quarto luogo e fatti salvi i poteri del Comitato di cui alla lettera e), qualora i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non siano sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione, le parti contraenti interessate di cui alla lettera a) trasferiscono al Fondo, dagli enti autorizzati nei rispettivi territori, i contributi straordinari ex post raccolti conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 70 del regolamento SRM."

leggasi:

d) in quarto luogo e fatti salvi i poteri del Comitato di cui alla lettera e), qualora i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non siano sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione, le parti contraenti interessate di cui alla lettera a) trasferiscono al Fondo, dagli enti autorizzati nei rispettivi territori, i contributi straordinari ex post raccolti conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 71 del regolamento SRM."

7. Pagina EU/SRF/it 26, articolo 5, paragrafo 1, lettera e), primo comma

Anziché:

"e) se i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non sono sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione e finché non saranno immediatamente accessibili i contributi straordinari ex post di cui alla lettera d), anche per motivi connessi alla stabilità degli enti interessati, il Comitato può esercitare il potere di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno conformemente agli articoli 72 e 73 del regolamento SRM, oppure il potere di effettuare trasferimenti temporanei tra i comparti conformemente all'articolo 7 del presente accordo."

leggasi:

"e) se i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non sono sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione e finché non saranno immediatamente accessibili i contributi straordinari ex post di cui alla lettera d), anche per motivi connessi alla stabilità degli enti interessati, il Comitato può esercitare il potere di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno conformemente agli articoli 73 e 74 del regolamento SRM, oppure il potere di effettuare trasferimenti temporanei tra i comparti conformemente all'articolo 7 del presente accordo."



8. Pagina EU/SRF/it 27, articolo 5, paragrafo 2

Anziché:

"2. I rendimenti degli investimenti degli importi trasferiti al Fondo, conformemente all'articolo 74 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale ai rispettivi mezzi finanziari disponibili, esclusi eventuali crediti o impegni di pagamento irrevocabili ai fini dell'articolo 75 del regolamento SRM attribuibili a ciascun comparto. I rendimenti degli investimenti relativi alle operazioni di risoluzione che il Fondo può effettuare, a norma dell'articolo 75 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale al rispettivo contributo a una particolare azione di risoluzione."

leggasi:

"2. I rendimenti degli investimenti degli importi trasferiti al Fondo, conformemente all'articolo 75 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale ai rispettivi mezzi finanziari disponibili, esclusi eventuali crediti o impegni di pagamento irrevocabili ai fini dell'articolo 76 del regolamento SRM attribuibili a ciascun comparto. I rendimenti degli investimenti relativi alle operazioni di risoluzione che il Fondo può effettuare, a norma dell'articolo 76 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale al rispettivo contributo a una particolare azione di risoluzione."

9. Pagina EU/SRF/it 27, articolo 6, paragrafo 1

Anziché:

"1. Le parti contraenti garantiscono di ricostituire il Fondo, ove appropriato, mediante contributi ex ante, da versare entro i termini stabiliti dall'articolo 68, paragrafi 2, 3 e 5, lettera a), del regolamento SRM in misura equivalente a quella necessaria per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento SRM."

leggasi:

"1. Le parti contraenti garantiscono di ricostituire il Fondo, ove appropriato, mediante contributi ex ante, da versare entro i termini stabiliti dall'articolo 69, paragrafi 2, 3 e 5, lettera a), del regolamento SRM in misura equivalente a quella necessaria per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM."

PROCESSO VERBALE DI RETTIFICA  
DELL'ACCORDO  
SUL TRASFERIMENTO E LA MESSA IN COMUNE  
DEI CONTRIBUTI AL FONDO DI RISOLUZIONE UNICO,  
FIRMATO A BRUXELLES IL 21 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, nella funzione di depositario dell'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, firmato a Bruxelles il 21 maggio 2014, in appresso l'"accordo",

AVENDO CONSTATATO che il testo dell'accordo, la cui copia certificata conforme è stata notificata ai firmatari l'11 giugno 2014, contiene alcuni errori in tutte le versioni linguistiche,

AVENDO PORTATO A CONOSCENZA dei firmatari dell'accordo tali errori nonché le proposte di correzione,

AVENDO CONSTATATO che nessun firmatario ha mosso obiezioni,

HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione degli errori in questione e ha redatto il presente processo verbale di rettifica con allegata la correzione di tutte le versioni linguistiche dell'accordo, copia del quale sarà trasmessa ai firmatari.

ΠΡΟΤΟΚΟΛΙ ΖΑ ΠΟΙΠΑΒΚΑ  
ACTA DE RECTIFICACIÓN  
ZÁPIS O OPRAVĚ  
BERIGTIGELSESPROTOKOL  
BERICHTIGUNGSPROTOKOLL  
PARANDUSPROTOKOLL  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  
PROCÈS-VERBAL OF RECTIFICATION  
PROCÈS-VERBAL DE RECTIFICATION  
MIONTUAIRISC CHEARTAITHEACH  
ZAPISNIK O ISPRAVKU  
PROCESSO VERBALE DI RETTIFICA  
LABOJUMU VERBĀLPROCESS  
KLAIÐŪ IŠTAISYMO PROTOKOLAS  
HELYESBÍTŐ JEGYZŐKÖNYV  
PROCÈS-VERBALI TA' RETTIFIKA  
PROCES-VERBAAL VAN VERBETERING  
PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA  
ATA DE RETIFICAÇÃO  
PROCES-VERBAL DE RECTIFICARE  
ZÁPISNICA O OPRAVE  
ZAPISNIK O POPRAVKU  
OIKAISUPÖYTÄKIRJA  
RÄTTELSEPROTOKOLL

За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Thar ceann an Aontais Eorpaigh  
 Za Európsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Għall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen

22-04-2015




Uwe CORSEPIUS

Генерален секретар на Съвета на Европейския съюз  
 Secretario General del Consejo de la Unión Europea  
 Generální tajemník Rady Evropské unie  
 Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union  
 Generalsekretär des Rates der Europäischen Union  
 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär  
 Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 Secretary-General of the Council of the European Union  
 Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne  
 Ardúnai Chomhairle an Aontais Eorpaigh  
 Glavni tajnik Vijeća Europske unije  
 Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea  
 Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsēkretārs  
 Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius  
 Az Európai Unió Tanácsának főtitkára  
 Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea  
 Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie  
 Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej  
 Secretário-Geral do Conselho da União Europeia  
 Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene  
 Generálny tajomník Rady Európskej únie  
 Generalni sekretar Sveta Evropske unije  
 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri  
 Generalsekreterare för Europeiska unionens råd

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.  
 El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.  
 Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu generálního sekretariátu Rady v Bruselu.  
 Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.  
 Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.  
 Belnev tekst on kļēstatud kopija oriģinālist, mis on atūdu hoiule lūbikogu peasekretariādi arhīvi Brīkselīs.  
 Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.  
 The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.  
 Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles.  
 Is cóip dhílis dheimhíne é an téacs ceirteáice seo den scríbháin bhunáich a taisceadh i gcearlann Ard Rúnaíochta na Comhairle sa Bhrúiséal.  
 Tekst koji prethodi potvrđena je kopija vjerna originalu položenom u arhivu Glavnog tajništva Vijeća u Bruxellesu.  
 Il testo che precede è una copia certificata conforme all'originale depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.  
 Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā Briselē.  
 Áiríamú pataektas teksts yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.  
 Tento precedenti hurva kopja óberifikata vera tal-oriġinal iddepoziat fil-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussell.  
 De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, neergelegd in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad te Brussel.  
 Wyzszy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.  
 O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.  
 Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.  
 Předchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archíve Ġenerálneho sekretariátu Rady v Bruseli.  
 Denne besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.  
 H oleva teksti on oikeaksi todistettu jälleennäkö Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.  
 Forstfēnde text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

22-04-2015



*C. Pillath*  
 C. PILLATH  
 Directeur Général

Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз  
 el Secretario General del Consejo de la Unión Europea  
 Ġenerální tajemník Rady Evropské unie  
 Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union  
 Generalsekretær des Rates der Europäischen Union  
 ulla Liidu Nõukogu peasekretäri nimel  
 Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 Secretary-General of the Council of the European Union  
 Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne  
 an Ard Rúnaí Chomhairle an Aontais Eorpáigh  
 og tajnika Vijeća Europske unije  
 retario Generale del Consiglio dell'Unione europea  
 vlenības Padomes Ģenerālsekretāra vārdā -  
 jungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu  
 e União Tanácsának főtitkára nevében  
 tarjar Generali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea  
 retaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie  
 sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej  
 io-Geral do Conselho da União Europeia  
 arul General al Consiliului Uniunii Europene  
 o tajomník Rady Evropskej únie  
 etaria Sveta Evropske unije  
 on pääsihteerin puolesta  
 ropéiska unionens råd



